



Prefettura di Modena
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 1510/2012/Area 2

Modena, 30 gennaio 2012

**Ai Sigg. Sindaci
dei Comuni della Provincia
Loro Sedi**

OGGETTO: Art. 40 DL 20 gennaio 2012, n.1. Disposizioni in materia di carta d'identità .

Il Ministero dell'Interno con la circolare n. 1, datata 27 gennaio 2012, ha comunicato che l'art. 40 del decreto-legge indicato in oggetto, ha introdotto nuove disposizioni in materia di carta d'identità.

In particolare, il comma 2, lett. a), del citato art. 40, che modifica l'art. 3, comma secondo, del RD n. 773/1931, limita l'obbligo di apposizione dell'impronta digitale (decorrente dal 1° gennaio 2013, ai sensi d.l. n. 216/2011) alla sola carta d'identità elettronica.

Il comma 2, lett. b), dell'art 40, che sostituisce l'art. 3, quinto comma, del citato Regio decreto, prevede che *"la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici e' subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione e' convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero"*,

In attuazione del primo periodo della suindicata disposizione - applicabile alla sola carta d'identità cartacea, nelle more dell'adeguamento del supporto della carta d'identità elettronica, rilasciata dai comuni sperimentatori- l'ufficiale delegato dal sindaco, su richiesta, dovrà apporre sull'ultima facciata del documento in questione la dicitura **"nome dei genitori o di chi ne fa le veci"**, e di seguito il nome e il cognome dei genitori o di chi ne fa le veci, nonché il timbro del comune e la firma del dipendente delegato. Tali elementi potranno altresì essere aggiunti sul documento già rilasciato, atteso che la norma non esclude tale possibilità.

Si soggiunge che il secondo periodo del citato art. 3, quinto comma, rinnovato dal decreto-legge in commento, di cui al testo sopra riportato, riproduce la previsione già introdotta con il dl. n. 70/2011, oggetto della circolare del Ministero dell'Interno n. 15/2011.

Considerata la rilevanza che rivestono le suindicate direttive si invitano le SS.LL. a voler sensibilizzare i propri dipendenti uffici al fine di garantire la tempestiva attuazione delle predette disposizioni.

IL PREFETTO
(Basile)